Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — ROMA - Sabato, 21 gennaio 1928 - ANNO VI — Numero 17

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 248.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2526.

Approvazione della Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Società anonima « Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.) » per il servizio delle radioaudizioni circolari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1067 dell'8 febbraio 1923 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge n. 655 del 1° maggio 1924, convertito nella legge 17 aprile 1924, n. 473;

Visto il R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge n. 1917 del 23 ottobre 1925, convertito nella legge n. 562 del 18 marzo 1926;

Visto il R. decreto-legge n. 2207 del 17 novembre 1927;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa Convenzione stipulata il 15 dicembre 1927, ai sensi e agli effetti dell'art. 1 del precitato R. decreto-legge n. 2207 del 17 novembre 1927, tra il Ministero delle comunicazioni e la Società anonima « Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 64. — SIROVICH.

Convenzione con la Società anonima « Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.) ».

Art. 1.

Il Governo italiano accorda alla Società anonima « Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche » con sede in Roma, la quale nel testo della presente Convenzione sarà indicata con la abbreviazione « E.I.A.R. », la concessione per la durata di anni 25, con decorrenza dal 15 dicembre 1927, del servizio delle radioaudizioni circolari per l'Italia e le Colonie del bacino del Mediterraneo in base alle condizioni indicate nei successivi articoli.

Art. 2.

La « E.I.A.R. » viene costituita in Società anonima previa trasformazione della Unione Radiofonica Italiana ex concessionaria, la quale prende impegno, entro il 1° febbraio 1928:

a) di deliberare la propria trasformazione, assumendo la nuova denominazione « E.I.A.R. » e trasferendo nell'ente così denominato, l'intero suo patrimonio, impianti, linee, auditori, organizzazione, beni mobili ed immobili, nulla escluso ed eccettuato;

b) di deliberare contemporaneamente l'aumento del proprio capitale nella misura di 2,000,000 di lire mediante la emissione di nuove azioni che saranno offerte in sottoscrizione agli attuali azionisti ed ai seguenti gruppi:

1° Costruttori di materiale radiofonico;
2° Commercianti non costruttori del suddetto materiale;
3° Imprese, ditte o aziende per la produzione, vendita e utilizzazione di materiali e impianti elettrici;
4° Società degli autori;
5° Gruppo dei proprietari di teatro;
6° Sindacato della stampa;
7° Gruppo degli editori musicali;
8° Radiodilettanti.

Successivamente la « E.I.A.R. » dovrà entro il termine di un anno dalla data della concessione elevare il suo capitale a 10 milioni emettendo nuove azioni che saranno offerte in

opzione agli azionisti in proporzione del capitale da essi posseduto e ciò anche per gli ulteriori aumenti di capitale richiesti ai fini dello sviluppo e del miglioramento del servizio.

A garentire l'italianità della Società il capitale verrà costituito da azioni nominative, intestate a cittadini italiani o ad enti riconosciuti italiani, e portanti l'indicazione della loro negoziabilità solo all'interno del Regno.

Del Consiglio di amministrazione faranno parte quattro delegati del Governo.

Il presidente, il consigliere delegato, i sindaci, il personale direttivo, anche per la parte artistica, e tutto il personale di amministrazione devono essere italiani.

La nomina del presidente o del consigliere delegato e di chi sarà comunque investito delle funzioni proprie di tali cariche dovrà essere approvata dal Regio Governo.

Tanto l'approvazione di cui è cenno quanto la partecipazione dei consiglieri di nomina governativa non implicheranno alcuna responsabilità da parte dello Stato, neppure in relazione all'andamento dell'azienda.

Il personale artistico dovrà essere prevalentemente di nazionalità italiana.

Per tutto il periodo della concessione il Governo non accorderà ad altri concessioni per servizi di radioaudizione circolare.

Art. 3.

Le entrate ordinarie dell'Ente concessionario vengono assicurate, in conformità delle norme contenute nel R. decreto legge n. 1917 del 23 ottobre 1925 e delle varianti di cui al titolo II del R. decreto-legge n. 2207 del 17 novembre 1927, dai proventi che seguono:

a) dalle tasse di abbonamento;

b) dalle tasse sui materiali;

c) da speciali contributi di abbonamento dei Comuni e di speciali categorie di enti e di privati.

Inoltre il concessionario potrà fruire dei proventi della pubblicità purchè questa sia contenuta nei limiti stabiliti dal presente capitolato.

Art. 4.

L'Ente concessionario si impegna di attuare il seguente piano tecnico di impianti:

a) sostituzione dell'attuale stazione di Milano con un'altra della potenza di 7 Kw.;

b) impianto a Genova di una stazione di Kw. 1,5 (l'attuale di Milano);

c) impianto di una stazione di 5 Kw. a Torino;

d) impianto di una stazione di 25 Kw. a Roma;

e) impianto di una stazione di 3 Kw. a Palermo (l'attuale di Roma);

f) impianto di una stazione di 7 Kw. a Trieste.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi darà in uso all'Ente concessionario mediante un canone di affitto e manutenzione da basarsi sull'effettivo costo una bicoppia dei cavi telefonici interurbani per ciascuno dei tratti Milano-Trieste, Udine-Tarvisio e Milano-Chiasso, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, e le esigenze del servizio telefonico lo consentano.

Ove l'Ente concessionario ne faccia richiesta e semprechè non si oppongano difficoltà tecniche, l'Amministrazione postale telegrafica inserirà e darà in uso all'Ente stesso una bicoppia in altri tratti dei cavi telefonici interurbani mediante un canone di affitto e manutenzione da fissarsi com'è indicato al comma precedente.

La nuova stazione di Milano sarà attivata entro il 1927. La stazione di Roma dovrà essere attivata entro il 31 dicembre 1929, quelle di Genova e Torino entro il 1928, e quelle di Palermo e Trieste entro il 1930.

Conformemente al disposto dell'art. 12 del R. decreto-legge n. 1917 del 23 ottobre 1925, il Ministero delle comunicazioni potrà inoltre accordare soltanto all'Ente concessionario il permesso di avvalersi di fili adibiti sia al servizio pubblico che privato per la ritrasmissione delle radiodiffusioni circolari.

Nel caso di linee telefoniche interurbane la « E.I.A.R. » dovrà per l'uso di cui sopra corrispondere all'Amministrazione postale-telegrafica il relativo canone di affitto.

Tutti i canoni contemplati al presente articolo verranno stabiliti con decreto Ministeriale.

Art. 5.

Per le forniture ad essa occorrenti, la « E.I.A.R. » si obbliga, in base alle disposizioni contenute nella legge 15 luglio 1926, n. 1379, integrata dal R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527, e nei casi previsti da dette disposizioni, di dare la preferenza ai prodotti nazionali.

Art. 6.

I progetti di nuove stazioni trasmittenti o ripetitrici per il servizio di radioaudizione circolare dovranno essere preventivamente sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione postale-telegrafica che, presi opportuni accordi con i Ministeri militari, emetterà il suo giudizio entro trenta giorni dalla data di presentazione dei progetti.

Il collaudo di dette stazioni sarà pure effettuato dalla Amministrazione postale-telegrafica a mezzo di apposite Commissioni. L'approvazione dei progetti e il collaudo degli impianti non implicano alcuna responsabilità da parte dello Stato.

Ove la Società intendesse modificare gli impianti esistenti, dovrà chiedere sempre la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione postale-telegrafica.

Se dopo l'attuazione del piano tecnico, indicato al precedente art. 4, l'Amministrazione postale-telegrafica su parere del Comitato superiore di vigilanza ritenesse necessaria, al fine di assicurare un servizio normale di ricezione in tutta Italia e nelle Colonie italiane del Mediterraneo, l'esecuzione di ulteriori impianti per stazioni trasmittenti o ripetitrici, l'Ente concessionario si obbliga di provvedere a tali impianti entro i termini che saranno stabiliti d'accordo con l'Amministrazione stessa.

Qualora gli impianti della « E.I.A.R. » dessero luogo a interferenze pregiudizievoli agli altri servizi radioelettrici pubblici o militari, l'Ente concessionario, nei casi di assoluta indispensabilità, si obbliga di attuare i provvedimenti che l'Amministrazione postale-telegrafica su conforme parere del Comitato superiore di vigilanza riconoscerà necessari per la rimozione delle suddette interferenze.

Art. 7.

Ai fini del servizio le stazioni trasmittenti sono classificate come segue:

a) stazioni nazionali principali: Roma;

b) stazioni nazionali secondarie: Trieste, Milano, Torino;

c) stazioni regionali: Palermo, Napoli, Genova.

La Società concessionaria si obbliga di mantenere sempre le stazioni in piena efficienza introducendo negli impianti i perfezionamenti consentiti dai progressi della tecnica e di effettuare un servizio soddisfacente da ogni punto di vista,

organizzando programmi utili, interessanti e pregevoli sia dal lato artistico che da quello colturale, educativo e patriottico.

Art. 8.

Le stazioni trasmittenti della « E.I.A.R. » saranno utilizzate soltanto per trasmettere concerti musicali, audizioni teatrali o riflettenti importanti cerimonie, avvenimenti sportivi, ecc., conferenze, prediche, discorsi, lezioni e simili, nonchè notizie, queste ultime però sotto le garanzie determinate nell'ultima parte del presente articolo.

Il concessionario predisporrà, tenendo conto delle esigenze d'ordine generale e locale, il piano di massima dei programmi da svolgersi durante l'anno e i relativi orari, chiedendo su ciò l'approvazione del Ministero delle comunicazioni (Direzione generale poste e telegrafi) il quale deciderà su parere del Comitato superiore di vigilanza.

La « E.I.A.R. » metterà a disposizione dello Stato due ore al giorno (escluse quelle dei programmi serali) per i comunicati governativi. Inoltre essa, su richiesta del Governo, presterà in qualunque momento la sua opera per manifestazioni di interesse generale o collettivo, rimanendo peraltro stabilito che all'infuori di casi speciali le prestazioni in parola potranno essere richieste al massimo per tre giorni della settimana.

Per quanto poi concerne le esigenze d'ordine locale, la « E.I.A.R. » svolgerà nelle ore antimeridiane e per un periodo complessivo di sei ore settimanali un programma che interessi particolarmente i Comuni nonchè le scuole e gli altri istituti da essi dipendenti, trasmettendo dalle varie stazioni notizie, lezioni e conferenze compilate a cura dei Comuni stessi per scopi didattici, economici ed agrari.

La pubblicità sarà effettuata, ma dovrà essere contenuta nelle forme più convenienti, per non recare pregiudizio alla bontà e qualità dei programmi e purchè la trasmissione delle frasi aventi carattere esclusivo di pubblicità non occupi più del 10 per cento del tempo riservato al concessionario per la esecuzione dei programmi.

La trasmissione di comunicati di carattere politico e di notizie attuali di carattere economico è subordinata al preventivo visto dell'autorità politica locale, salvo il caso di notizie fornite da agenzia autorizzata dal Governo.

A tale uopo a spese della « E.I.A.R. » un funzionario competente potrà essere distaccato presso gli uffici trasmittenti.

Il concessionario ha l'obbligo di tenere un registro nel quale dovrà essere preso nota di tutte le trasmissioni effettuate giornalmente.

Alla Società concessionaria è vietato di prendere accordi con Stati, enti o privati stranieri su questioni interessanti il servizio delle radiodiffusioni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione postale-telegrafica.

Art. 9.

A principiare dal 1931 la « E.I.A.R. » corrisponderà allo Stato un canone pari al 3,5 per cento degli introiti lordi di cui al precedente art. 3.

Il versamento del canone contemplato nel precedente comma dovrà essere effettuato all'Amministrazione postale e telegrafica non oltre i 15 giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale.

Se per tre anni consecutivi gli utili comunque distribuiti supereranno il 10 per cento, l'Amministrazione postale-telegrafica avrà facoltà di procedere ad una congrua riduzione delle tasse e dei contributi di cui al precedente art. 3.

Per gli introiti realizzati nelle Colonie il suddetto canone del 3,5 per cento sarà devoluto ai rispettivi Governi.

Art. 10.

La Società concessionaria iscriverà in apposita contabilità-oro il costo reale degli impianti mediante la preventiva approvazione del Ministero delle comunicazioni.

Il costo reale degli impianti verrà, all'atto della sua iscrizione nell'apposita contabilità, tradotto in lire-oro, applicando nella conversione la media annuale di tutti i cambi fissati sui certificati doganali dell'anno solare in cui l'impianto in tutto o nella parte principale è stato eseguito.

La quota di ammortamento annuale degli impianti verrà calcolata sul valore-oro degli impianti stessi iscritti nella apposita contabilità.

Tale ammortamento in ciascun anno non sarà inferiore all'1,5 per cento per gli edifici e terreni, al 10 per cento per il materiale radioelettrico e al 5 per cento per gli altri materiali costituenti gli impianti del rispettivo valore iscritto inizialmente nella contabilità-oro di cui sopra.

Resta al prudente criterio della Società concessionaria di stabilire, con l'adesione del Ministero delle comunicazioni, tali quote in misura maggiore ogni qualvolta il deperimento dei materiali, speciali circostanze e sopravvenute innovazioni nella tecnica lo giustifichino.

Potrà anche l'Amministrazione postale-telegrafica prescrivere a suo insindacabile giudizio l'aumento di dette quote quando le ragioni suindicate lo consiglino.

Nell'apposita contabilità sarà nel modo sopradetto e con la preventiva approvazione del Ministero delle comunicazioni iscritto il costo degli impianti già esistenti per i servizi di radioaudizione circolare con deduzione degli ammortamenti nella misura sopra indicata.

Tale iscrizione dovrà effettuarsi entro il 30 aprile 1928.

In caso di disaccordo circa la valutazione dei predetti impianti deciderà una Commissione peritale costituita da tre membri di cui uno nominato dal Ministero delle comunicazioni, uno dall'Ente concessionario e il terzo di comune accordo fra le parti e, in mancanza di accordo, dal presidente del Consiglio di Stato.

Art. 11.

Il 10 per cento degl'incassi della pubblicità al netto di qualsiasi spesa di produzione sarà dal concessionario accantonato come fondo per le spese di propaganda per lo sviluppo delle radiodiffusioni.

Tale propaganda che si svolgerà sotto il controllo del Comitato superiore di vigilanza e alla quale potranno contribuire mediante sovvenzioni i vari gruppi interessati (industriali e commercianti, radioamatori, utenti, ecc.), sarà effettuata mediante esposizioni, conferenze, pubblicazioni, trattenimenti pubblici, lotterie, ecc. di cui gli utenti fruiranno gratuitamente o con speciali ribassi.

Art. 12.

Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di esercitare a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, il controllo sugli adempimenti di cui al precedente art. 7, nonchè di fare eseguire l'accertamento delle scritture e atti per la verifica della contabilità oro e del canone di cui all'art. 9.

Durante l'impianto, l'avviamento o l'esercizio delle stazioni l'Ente concessionario su richiesta dell'Amministrazione postale-telegrafica permetterà la presenza a scopo di istruzione del personale governativo da essa designato e fornirà al medesimo l'assistenza necessaria per tale scopo.

Art. 13.

Nei casi di inadempienza da parte della « E.I.A.R. » degli obblighi da essa assunti o di inosservanza delle dispos

zioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, come nei casi di arbitraria sospensione del servizio o di gravi e continuative irregolarità accertate e debitamente contestate alla Società, sarà in facoltà del Ministero delle comunicazioni di applicare ammende da un minimo di L. 5000 ad un massimo di L. 20,000.

A giudizio del Ministero, sentito il Comitato superiore di vigilanza, l'Ente concessionario, ove fosse recidivo in gravi inadempienze, potrà incorrere nella revoca della concessione.

In quest'ultimo caso, il deposito cauzionale sarà incamerato senza pregiudizio delle eventuali azioni giudiziarie per danni da intentarsi sia per parte dell'Amministrazione sia per parte di terzi.

Art. 14.

E' riservato al Ministero dell'interno di modificare per motivi d'ordine pubblico, quando lo ritenga opportuno a suo giudizio insindacabile, il piano di massima dei programmi e gli orari.

Per ragioni militari o per gravi ragioni di ordine pubblico, il Governo potrà con decreto Reale, inteso il Consiglio dei Ministri, sospendere o limitare l'esercizio ed eventualmente prendere possesso degli impianti, degli uffici e dei materiali della Società. Nei casi di assunzione del servizio, all'atto della consegna dell'impianto, sarà redatto un verbale da cui risulti lo stato di conservazione e di funzionamento dell'impianto stesso.

Un altro verbale sarà redatto al momento della riconsegna alla Società concessionaria. La riconsegna degli impianti alla Società dovrà essere fatta nello stesso stato in cui essi si trovavano all'atto della consegna.

Nessuna indennità speciale spetterà in tali casi all'Ente concessionario, al quale peraltro sarà accreditato l'importo delle tasse percette durante il periodo suddetto, detratte le spese; ma se la sospensione dovesse durare più di sei mesi sarà garantito dallo Stato al concessionario un utile pari alla media degli utili distribuiti dalla Società nei precedenti tre anni di esercizio ma limitatamente al capitale corrispondente agli impianti presi in possesso dallo Stato.

Art. 15.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi da essa assunti la « E.I.A.R. », entro 15 giorni dalla data della firma della convenzione, effettuerà un deposito di L. 300,000 in numerario o in titoli dello Stato al tasso corrente.

Tale deposito sarà entro il 1° gennaio 1929 portato a L. 500,000.

Gli interessi della somma depositata saranno di spettanza dell'Ente concessionario.

Qualora tale deposito dovesse rimanere diminuito a causa di multe o altro, dovrà essere reintegrato entro un mese.

Art. 16.

Il verbale dell'assemblea costitutiva e lo statuto dell'Ente concessionario verranno redatti in conformità delle clausole contenute nel capitolato d'oneri annesso al R. decreto-legge n. 2207 del 17 novembre 1927, e dovranno avere l'approvazione del Ministero delle comunicazioni.

Nel caso di varianti allo statuto, dovrà sempre chiedersi preventivamente l'autorizzazione del predetto Ministero.

Art. 17.

La « E.I.A.R. » trasmetterà all'Amministrazione postale-telegrafica il bilancio annuale dell'azienda entro un mese dalla sua approvazione.

Art. 18.

La concessione è accordata alla condizione della completa osservanza da parte della Società di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e di qualsiasi genere esistenti o che potranno essere in seguito emanate in merito alle radiocomunicazioni.

Non sono ammesse subconcessioni.

Art. 19.

Lo Stato si riserva il diritto di riscattare con un preavviso di un anno le stazioni date in concessione dopo 15 anni dalla loro entrata in funzione.

Il prezzo di riscatto sarà computato in base al costo reale degli impianti quale risulterà dalla iscrizione nell'apposita contabilità-oro di cui all'art. 10, diminuito delle rate dell'ammortamento.

Il prezzo di riscatto sarà corrisposto in lire-carta applicando nella conversione la media annuale di tutti i cambi fissati nei certificati doganali nei dodici mesi precedenti la data di riscatto.

In tal caso spetterà, inoltre, alla Società concessionaria un indennizzo equivalente al valore attuale, dedotto lo sconto composto del 6 per cento, di tante annualità dell'utile netto, computato in base agli utili distribuiti nel triennio precedente, quanti sono gli anni di durata della concessione.

Analogamente, in base alla suddetta contabilità-oro e alle quote annue di ammortamento applicate, verrà stabilito il prezzo del riscatto degli impianti da parte dello Stato, alla scadenza della concessione nel caso che questa non venisse prorogata.

Allo scioglimento o liquidazione della Società per scadenza della concessione o per altre cause, dovrà determinarsi da una parte il ricavo delle attività liquidate o il valore corrente al netto di debiti nel momento della liquidazione o fusione delle attività stesse distribuite in natura fra i soci o assegnate ad altri per cessione o fusione, dall'altra la somma effettivamente versata dai soci a qualunque titolo e non ancora ad essi rimborsata. La differenza tra l'una e l'altra somma costituisce un utile e su di essa dovrà venire corrisposta allo Stato una compartecipazione nella misura del 50 per cento.

Nel caso di cui al comma precedente, nessun onere e nessuna responsabilità potranno derivare allo Stato circa impegni di qualsiasi natura assunti dal concessionario verso terzi.

Art. 20.

Tutte le controversie che sorgessero durante l'applicazione della convenzione saranno rimesse all'esame di un Collegio arbitrale formato da cinque membri, due nominati dal Ministero delle comunicazioni, due dall'Ente concessionario, ed il quinto nominato di intesa fra le parti, oppure, in caso di disaccordo, dal presidente del Consiglio di Stato.

Esso giudicherà da amichevole compositore.

Art. 21.

Le domande per dichiarazione di pubblica utilità delle opere e degli impianti dell'ente concessionario « E.I.A.R. » debbono essere rivolte al Ministero delle comunicazioni.

In base ai progetti esecutivi già approvati, il predetto Ente procederà alla espropriazione dei terreni, fabbricati e diritti reali immobiliari necessari per lo svolgimento dei servizi concessi, provvedendo alla liquidazione delle relative indennità sia in via amministrativa che in via giudiziaria.

Art. 22.

Il presente atto sarà registrato con tassa fissa di L. 10.
Il sottoscritto gr. uff. ing. Enrico Marchesi, nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della « U.R.I. », autorizzato dal Consiglio stesso nella seduta del 17 dicembre 1927 (VI), dichiara di accettare ed assoggettarsi anche in nome della costituenda « E.I.A.R. » a tutte ed ognuna delle condizioni della presente convenzione.

Roma, li 28 dicembre 1927 - Anno VI

Ing. MARCHESI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Numero di pubblicazione 249.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2655.
Disposizioni sugli istituti per case popolari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253, e le successive disposizioni sulla edilizia popolare ed economica;
Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di completare le norme che regolano l'attività degli istituti per case popolari allo scopo di renderne più spedita l'azione e di promuoverne lo sviluppo;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per la giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La denominazione di ente o istituto per case popolari non può usarsi che dagli enti i quali si propongano la costruzione di case popolari e siano legalmente riconosciuti in base al R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253.

Art. 2.

Con Regio decreto, da promuoversi dal Ministro per l'economia nazionale, gli istituti per case popolari possono essere autorizzati ad estendere la propria attività oltre i limiti territoriali in cui operano, quando ciò sia richiesto dall'interesse generale e sempre che gli istituti posseggano i mezzi adeguati.

Art. 3.

Gli istituti per case popolari, riconosciuti a norma del R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, e operanti sotto il controllo del Ministero dell'economia nazionale, in caso di mancato pagamento delle rate di fitto, potranno richiedere lo sfratto dell'inquilino moroso con ricorso al conciliatore, al pretore o al presidente del tribunale, che sarebbe rispettivamente competente, a norma del Codice di procedura civile, a conoscere dell'azione per pagamento e sfratto.
Al ricorso deve essere unita una dichiarazione del presidente dell'istituto, il quale, sotto la sua personale responsabilità, attesti la morosità dell'inquilino.

Il giudice, mediante decreto in calce al ricorso, ingiunge al debitore di pagare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione, trascorso il quale termine, in caso di inadempienza, sarà proceduto allo sfratto.
Il decreto è titolo per procedere sia alla esecuzione sui beni mobili del debitore, sia allo sfratto.
Copia del ricorso e del decreto deve essere notificata al debitore. Non è necessaria notificazione del precetto per procedere al pignoramento dei beni mobili o allo sfratto, purchè l'uno e l'altro avvengano entro trenta giorni da quello della notificazione.
Contro il decreto il debitore può, entro il termine di giorni cinque dalla notificazione, proporre opposizione davanti lo stesso conciliatore o pretore o avanti il tribunale di cui fa parte il presidente che ha pronunciato il decreto.
L'opposizione non sospende l'esecuzione, ma il conciliatore, il pretore o il presidente del tribunale, sulla presentazione dell'atto di opposizione, può, in casi gravi e senza pregiudizio della decisione sul merito, con nuovo decreto sospendere l'efficacia esecutiva del decreto precedente fino all'esito del giudizio sull'opposizione.

Art. 4.

Qualora l'ordinanza contenga anche l'ordine di pagare rate di fitto scadute, l'ufficiale giudiziario, contemporaneamente alla esecuzione per il rilascio dell'immobile, procederà al pignoramento dei mobili, alla custodia degli stessi e successivamente alla vendita, osservando le norme della legge per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 5.

Vendita di alloggi.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 4 e 9 del R. decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, riguardanti la vendita degli alloggi costruiti a norma del decreto stesso, il Ministro per l'economia nazionale può autorizzare gli istituti per case popolari a vendere, o assegnare in fitto con patto di futura stipulazione di vendita, gli stabili in qualunque tempo costruiti, prescrivendo, volta per volta, le cautele e le condizioni da inserirsi nei contratti suddetti.
L'autorizzazione di cui sopra può essere concessa solo quando sia assicurata la vendita, o il fitto con promessa di vendita, di almeno sette decimi degli appartamenti costituenti lo stabile e venga eseguita in favore degli attuali inquilini o di persone che abbiano i requisiti per essere tali.
In quest'ultimo caso l'istituto ha diritto di rescindere il contratto di affitto e di chiedere lo sfratto dell'inquilino, offrendogli un altro adeguato alloggio.

Art. 6.

Il prezzo di vendita sarà quello corrente e potrà essere pagato, nel caso di vendita dilazionata, per una quarta parte all'atto del compromesso e per il rimanente in venti rate annuali comprensive della quota di ammortamento e dell'interesse legale.
La stipula del contratto di compravendita avverrà quando sia stato eseguito il pagamento dell'ultima rata di prezzo.
La gestione dello stabile spetta all'istituto fino a quando non saranno venduti tutti gli appartamenti e pagato l'intero prezzo da parte degli acquirenti.

Art. 7.

L'istituto per case popolari ha diritto di richiedere ai creditori ipotecari la divisione della ipoteca gravante sullo stabile venduto fra i vari appartamenti costituenti lo sta-

bile stesso, quando abbia restituito almeno la quarta parte della somma mutuata, garantita dalla ipoteca predetta.

Art. 8.

Le ipoteche parziali risultanti dalle divisioni saranno cancellate man mano che si procederà alla estinzione dei debiti da esse rispettivamente garantiti ed alla stipula dei contratti definitivi di vendita, a cui interverranno i creditori ipotecari per la prestazione del relativo consenso.

Art. 9.

Ai contratti ed agli atti relativi alla vendita delle case previste nel presente decreto sono applicabili le norme del primo capoverso dell'art. 17 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1765.

Art. 10.

Gli istituti per case popolari possono essere posti in liquidazione coatta mediante decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, quando questi ritenga che non abbiano sufficienti attività per far fronte ai loro debiti.

Agli istituti posti in liquidazione nella forma predetta sono applicabili le norme del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore con la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 144. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 250.

REGIO DECRETO 6 ottobre 1927, n. 2627.

Erezione in ente morale dell'« Ente autonomo del Real teatro San Carlo » in Napoli ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Real teatro San Carlo in Napoli diretta ad ottenere l'erezione in ente morale della predetta istituzione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'istituzione esistente in Napoli sotto il titolo di « Ente autonomo del Real teatro San Carlo » è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto, composto di quattordici articoli e visto, d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 130. — SIROVICH.

Statuto dell'Ente autonomo del Real teatro San Carlo in Napoli.

Art. 1.

E' istituito in Napoli l' « Ente autonomo del Real teatro San Carlo ».

Art. 2.

L'Ente ha i seguenti scopi:

a) esercitare direttamente il Real teatro San Carlo, organizzando spettacoli e concerti degni della tradizione del teatro stesso, con l'obbligo di dare almeno una stagione lirica annuale di carnevale e quaresima;

b) organizzare spettacoli e concerti nell'intento di contribuire al lustro del teatro e dell'arte italiana.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Ente autonomo viene costituito:

a) dalla concessione del teatro da parte del comune di Napoli, che rinunzierà alla propria facoltà di gestione, diretta o in altra forma, di esso, investendo l'Ente dell'esclusivo diritto di gestirlo;

b) dai contributi personali degli aderenti alla fondazione dell'Ente autonomo;

c) dagli eventuali avanzi degli esercizi annuali degli spettacoli teatrali;

d) dai proventi delle eventuali disposizioni di favore di provvedimenti di legge;

e) dalle oblazioni, donazioni, eredità che fossero per pervenirgli e, in genere, da ogni altro contributo o sottoscrizione che perverrà all'Ente.

Art. 4.

L'Ente autonomo è amministrato da un Consiglio composto di otto membri e da un presidente nominati dal comune di Napoli. Non più di quattro membri devono essere nominati fra coloro che abbiano versato non meno di 50,000 lire a beneficio dell'Ente.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno un vice-presidente ed un consigliere delegato. Il Consiglio dura in carica tre anni. Tanto il presidente quanto i consiglieri sono rieleggibili.

Le nomine ordinarie hanno luogo al termine della stagione lirica annuale, ed in ogni caso non oltre il mese di maggio. Gli eletti entrano immediatamente in carica.

In caso di vacanze durante il triennio, per dimissioni o per altra causa, si provvederà a coprire i posti vacanti con nomine suppletive da farsi dal Comune.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; provvede alla conservazione del patrimonio; autorizza il presidente a stare in giudizio nelle eventuali cause attive e passive; compila ed approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

Art. 6.

Il Consiglio ha la sua sede nel teatro, si aduna una volta al mese in via ordinaria e in via straordinaria ogni qualvolta sia convocato dal presidente per sua iniziativa o su domanda di almeno tre membri del Consiglio.

Art. 7.

Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e quante volte sia richiesto dal presidente di surrogarlo.

Art. 8.

Il consigliere delegato provvede di accordo col presidente alla ordinaria amministrazione dell'Ente, ed all'esercizio e funzionamento del teatro. In modo particolare egli vigila su tutta l'azienda teatrale, sul suo andamento artistico, tecnico, finanziario ed amministrativo; studia e promuove le proposte di maggiore importanza riguardanti la gestione del teatro e del suo incremento; ne riferisce al Consiglio per la sua approvazione e cura, di intesa col presidente, la esecuzione delle proposte approvate.

Art. 9.

Delle adunanze del Consiglio viene redatto verbale, il quale deve contenere succintamente la discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno delle singole sedute ed integralmente le decisioni relative. I verbali sono estesi dal segretario, sottoscritti ognuno dal presidente e dal segretario, e trascritti in apposito libro.

Gli estratti delle deliberazioni che fosse necessario riprodurre e rilasciare debbono essere dichiarati conformi dal segretario e vistati dal presidente.

Art. 10.

Il presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta l'Ente autonomo in giudizio e di fronte ai terzi. Egli convoca il Consiglio e dà esecuzione ai deliberati dello stesso, anche a mezzo del consigliere delegato.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal presidente ed in caso di sua assenza dal vice-presidente. Per la validità delle deliberazioni consiliari occorre in prima convocazione la presenza di almeno cinque membri ed in seconda convocazione di almeno tre membri, compreso il presidente, e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

La seconda convocazione può essere indetta nello stesso giorno a due ore di distanza dalla prima ed indicata con lo stesso avviso.

Art. 11.

Gli avvisi di convocazione, firmati dal presidente e dal segretario, devono indicare sommariamente gli oggetti da trattarsi ed essere comunicati ai consiglieri, salvo in casi di estrema urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per le sedute.

Art. 12.

Il segretario è nominato dal Consiglio fuori del proprio seno. Le funzioni del segretario sono retribuite e l'assegno relativo è stabilito dal Consiglio.

Art. 13.

Le funzioni di presidente, di vice-presidente e di consigliere dell'Ente sono gratuite.

Art. 14.

Il Consiglio compilerà un regolamento nel quale saranno stabilite tutte le norme per il funzionamento del teatro, i rapporti fra le varie cariche sociali, le attribuzioni degli uffici che si riterrà necessario istituire e quanto altro del caso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:

FEDELE.

Numero di pubblicazione 251.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2662.

Proroga del termine di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi nel comune unificato di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto l'art. 1 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, col quale vennero concesse al comune di Genova facoltà eccezionali per provvedere alla unificazione dei servizi, all'inquadramento ed alla dispensa del personale in dipendenza della aggregazione al capoluogo di 19 Comuni contermini;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare il termine stabilito dal predetto art. 1;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine assegnato al comune di Genova per l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, è prorogato di due mesi.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 152. — CASATI.

Numero di pubblicazione 252.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2659.

Riunione dei comuni di Collinas e Villanovaforru in un unico Comune denominato « Collinas ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Collinas e Villanovaforru, in provincia di Cagliari, sono riuniti in unico Comune denominato « Collinas ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 149. — CASATI.

Numero di pubblicazione 253.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2660.

Proroga del termine stabilito dal decreto Ministeriale 23 maggio 1927, per la epurazione del personale dipendente dall'Amministrazione provinciale di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223;

Veduto il decreto Ministeriale 23 maggio 1927, col quale, in applicazione del suaccennato decreto-legge, vennero estese all'Amministrazione provinciale di Roma le disposizioni del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, per il termine in esso stabilito;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare nei confronti dell'Amministrazione provinciale di Roma il termine suaccennato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' concessa all'Amministrazione provinciale di Roma la proroga di sei mesi della scadenza del termine di cui al decreto Ministeriale 23 maggio 1927.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 150. — CASATI.

Numero di pubblicazione 254.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2661.

Proroga del termine assegnato al comune di Milano per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, con il quale sono stati conferiti all'Amministrazione comunale di Milano i poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi;

Veduto il successivo R. decreto-legge 30 giugno 1927, numero 1197, che ha prorogato il termine assegnato alla predetta Amministrazione per la validità di tali poteri;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di concedere altra proroga;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine stabilito all'art. 1 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, è prorogato di altri sei mesi.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 151. — CASATI.

Numero di pubblicazione 255.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2663.

Riunione dei comuni di Nava, Ravellino e Cagliano in un unico Comune denominato « Colle Brianza », con sede del capoluogo a Nava.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Nava, Ravellino e Cagliano, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune denominato « Colle Brianza », con sede del capoluogo a Nava.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 153. — CASATI.

Numero di pubblicazione 256.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2665.

Riunione dei comuni di Villa Cogozzo e Carcina in un unico Comune denominato « Villa Carcina ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Villa Cogozzo e Carcina, in provincia di Brescia, sono riuniti in unico Comune denominato « Villa Carcina ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 155. — CASATI.

Numero di pubblicazione 257.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2664.

Aggregazione del comune di San Vigilio a quello di Concesio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di San Vigilio è aggregato a quello di Concesio.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 154. — CASATI.

Numero di pubblicazione 258.

REGIO DECRETO 12 gennaio 1928, n. 11.

Nomina di membri del Consiglio superiore dell'Istituto nazionale L.U.C.E.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 marzo 1926, n. 562, con cui è convertito in legge il R. decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985;

Visto l'art. 7 del regolamento legislativo dell'Istituto nazionale L.U.C.E., approvato con il R. decreto 24 dicembre 1926, n. 2210;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2453;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono chiamati a far parte del Consiglio superiore dell'Istituto nazionale L.U.C.E.:

per il Ministero delle colonie:

Gasperini gr. uff. avv. Gino, consigliere di Stato, capo di Gabinetto del Ministro per le colonie;

per il Ministero delle finanze:

Ventura dott. Giuseppe, ispettore superiore del Tesoro;

per il Ministero dei lavori pubblici:

Oreglia gr. uff. rag. Cesare, direttore generale dell'edilizia e dei porti, capo di Gabinetto del Ministro per i lavori pubblici;

per il Ministero delle comunicazioni:

Minale gr. uff. dott. Marcello, capo di Gabinetto del Ministro per le comunicazioni;

per i Ministeri militari:

Bucci contrammiraglio comm. Umberto, direttore generale del personale e dei servizi militari al Ministero della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 148. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 259.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 gennaio 1928, n. 12.

Proroga della facoltà di requisire locali per l'impianto e il funzionamento degli uffici pubblici nei capoluoghi delle nuove Provincie istituite in virtù del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, numero 1.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, relativo al riordinamento delle circoscrizioni provinciali;
Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, concernente la facoltà dei prefetti di requisire locali per l'impianto e il funzionamento degli uffici pubblici nei capoluoghi delle Provincie di nuova istituzione;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta e urgente di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e del Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro sei mesi dalla scadenza del termine fissato nell'art. 1 del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, è data facoltà al Ministro per l'interno di autorizzare i prefetti delle nuove Provincie, istituite in virtù del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, a disporre, in caso di assoluta necessità, la requisizione dei locali di privata proprietà per l'impianto e il funzionamento, nel capoluogo della Provincia, dei nuovi uffici pubblici, sotto l'osservanza delle norme stabilite nel R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 156 — CASATI.

Numero di pubblicazione 260.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2668.

Variazioni compensative nel bilancio della Colonia Eritrea, per l'esercizio finanziario 1926-27.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 giugno 1926, n. 911;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 2;
Riconosciuta la necessità, urgente ed assoluta, di provvedere ad alcune variazioni nel bilancio della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1926-27;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel bilancio della Colonia Eritrea, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le variazioni seguenti:

ENTRATA.

a) *In aumento*:

Art. 1. — Proventi doganali, ecc.	L.	1,600,000
Art. 3. — Proventi postali, ecc.	»	250,000
Art. 4. — Tasse sugli affari, ecc.	»	160,000
Art. 10. — Proventi eventuali	»	640,000
	L.	2,650,000

b) *In diminuzione*:

Art. n. 5. — Proventi dei beni demaniali	L.	159,442
Art. n. 9. — Entrate diverse	»	500,000
	L.	659,442

SPESA.

In aumento:

Art. n. 2. — Personale avventizio - Assegni	L.	285,000
Art. n. 3. — Indennità varie, ecc.	»	200,000
Art. n. 4. — Premi di operosità, ecc.	»	25,000
Art. n. 5. — Sussidi ad impiegati, ecc.	»	6,500
Art. n. 6. — Servizio economato e cassa	»	148,700
Art. n. 8. — Assegni e spese varie per le bande assoldate	»	520,000
Art. n. 11. — Spese casuali	»	6,000
Art. n. 12. — Spese per la giustizia	»	10,400
Art. n. 13. — Servizi di carattere municipale	»	50,058
Art. n. 14. — Servizio sanitario generale	»	110,000
Art. n. 15. — Corpo di polizia, ecc.	»	60.900
Art. n. 16. — Reclusorio e carceri giudiziarie	»	78,000
Art. n. 18. — Istituto siero-vaccinogeno	»	350,000
Art. n. 19. — Servizio di dogana, porto, ecc.	»	100,000
Art. n. 26. — Restituzione di tasse, ecc.	»	40,000
	L.	1,990,558

Questo decreto avrà vigore al 30 giugno 1927 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 160. — SIROVICH.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1927.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione del Consorzio Italiano Sindacati di Assicurazione infortuni (C.I.S.A.), con sede in Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto del Consorzio Italiano Sindacati di Assicurazioni infortuni (C.I.S.A.), con sede in Milano, approvato con R. decreto 24 marzo 1927;

Considerato che sinora non è stato provveduto alla costituzione del Consiglio d'amministrazione del Consorzio medesimo;

Ritenuta la necessità di dare all'ente una rappresentanza legale, mediante la nomina di un commissario straordinario;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il cav. Giuseppe Massimo Sacerdoti è nominato commissario straordinario per il « Consorzio Italiano Sindacati d'Assicurazione infortuni (C.I.S.A.) » con sede in Milano, per la durata di mesi sei dalla data del presente decreto.

Al commissario predetto spettano tutti i poteri stabiliti dallo statuto agli ordinari organi amministrativi dell'ente, compresa la facoltà di proporre all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale le modificazioni allo statuto stesso che ritenesse necessarie.

In particolare il commissario straordinario provvederà all'organizzazione dei servizi dell'ente, ed alla costituzione del Consiglio di amministrazione.

Al commissario predetto è assegnata una indennità giornaliera di L. 50 a carico del bilancio dell'ente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

REGIO DECRETO 8 dicembre 1927.

Radiazione del Fossone Morto dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 giugno 1921, n. 7342, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio successivo, registro n. 14 lavori pubblici, foglio 5372, col quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano, al cui n. 14 è inscritto, per tutto il suo corso, il Fossone Morto;

Vista la sentenza 7 marzo-20 giugno 1925 del Tribunale delle acque di Milano nella causa promossa con ricorso 30 maggio 1922 dall'Opera pia Istituti ospitalieri di Milano, in persona del suo presidente dott. Luigi Minguzzi, contro il Ministero dei lavori pubblici per cancellazione del Fossone Morto dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano;

Ritenuto che con detta sentenza il Tribunale delle acque di Milano ha ordinato la cancellazione del Fossone Morto dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano, per non aver esso alcuno dei caratteri voluti dalla legge per essere compreso tra i corsi d'acqua pubblici;

Vista l'altra sentenza 13-20 agosto 1927 del Tribunale superiore delle acque pubbliche, che ha rigettato il ricorso di appello promosso dal Ministero dei lavori pubblici avverso la sentenza 7 marzo-20 giugno del Tribunale delle acque di Milano;

Vista la nota 14 settembre 1927, n. 6955, della Regia avvocatura erariale generale che esclude l'opportunità di ricorrere avverso le dette sentenze;

Ritenuto che si rende pertanto necessario provvedere alla radiazione del Fossone Morto dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, nonchè il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2235;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il corso d'acqua Fossone Morto già inscritto per tutto il suo corso al n. 14 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano, approvato col Nostro decreto 2 giugno 1921 sopracitato, è radiato dall'elenco stesso.

Art. 2.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1927.
Dimissioni di agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 4 giugno 1925 col quale venne fra gli altri nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste il sig. Scopinich Giovanni fu Matteo;
Ritenuto che in data 29 settembre 1927 il predetto agente di cambio ha ressegnato le dimissioni;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dal 29 settembre 1927, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Scopinich Giovanni fu Matteo da agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928.
Nomina di agente di cambio presso la Borsa valori di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, sul riordinamento delle Borse valori;
Esaminate le documentate istanze degli aspiranti ad un posto vacante di agente di cambio presso la Borsa valori di Bologna;
Visti i pareri del Sindacato e della Deputazione di borsa e della Camera di commercio ed industria di Bologna;
Visto il Nostro decreto 14 ottobre 1926, col quale il signor Bossi Guido fu Giuseppe venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste;
Visto il R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il signor Bossi Guido fu Giuseppe è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Bologna, restando di conseguenza revocata la sua precedente nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928.
Nomina di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 22 marzo 1925 col quale venne nominato agente di cambio preso la Borsa valori di Torino il sig. Alagna Ernesto fu Battista poscia autorizzato il 7 settembre 1925 a costituire la Società in nome collettivo « Rag. E. Alagna e Figlio »;
Veduta la domanda con la quale il sig. Alagna Augusto fu Ernesto, agente di cambio in carica al 7 marzo 1925 e socio della predetta Società, ha chiesto di essere nominato agente di cambio in sostituzione del padre deceduto;
Veduto l'art. 15 del R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;
Veduto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il sig. Alagna Augusto fu Ernesto è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1928.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Asti ad istituire una filiale in Moncalvo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Asti è autorizzata ad istituire una propria filiale in Moncalvo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 gennaio 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1928.
Autorizzazione alla Società anonima « Credito italiano » di Genova ad istituire un'agenzia in Sesto San Giovanni (Milano).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, n. 1107 e n. 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima « Credito italiano » con sede legale in Genova, è autorizzata ad istituire una propria agenzia in Sesto San Giovanni (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1928.
Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa di risparmio di Rimini.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio;
Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che porta modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;
Veduto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1927, col quale il Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di Rimini fu sciolto e venne temporaneamente affidata la gestione della Cassa di risparmio medesima al cav. avv. Pietro Palloni, con la funzione di commissario straordinario presso detto Istituto;
Viste le dimissioni presentate dal predetto cav. avv. Pietro Palloni con lettera del 6 gennaio 1928;

Decreta:

In sostituzione del cav. avv. Pietro Palloni è nominato commissario straordinario per la gestione temporanea della Cassa di risparmio di Rimini il gr. uff. rag. Rodolfo Brusagli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 18 gennaio 1928 Anno VI, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2563, riguardante proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1928 agli esattori delle imposte del decennio 1913-1922.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite.
del 20 gennaio 1928 - Anno VI

Francia	74.33	Belgrado	33.35
Svizzera	364.10	Budapest (Pengo)	3.30
Londra	92.18	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.63	Norvegia	5.05
Spagna	323.85	Russia (Cervonetz)	97.50
Belgio	2.64	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.507	Polonia (Sloty)	217 —
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.07
Praga	56.075	Rendita 3,50 %	73.80
Romania	11.70	Rendita 3,50 % (1902)	67 —
Peso argentino Oro	18.36	Rendita 3 % lordo	43 —
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	82.50
New York	18.90	Littorio 5 %	82.20
Dollaro Canadese	18.88	Obbligazioni Venezie 3,50 %	73.05
Oro	364.68		

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio speciale per la bonifica della palude « Sa Masa » in provincia di Cagliari.

Con R. decreto 8 dicembre 1927, n. 6957, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1928 al registro 1, foglio 257, è stato costituito il Consorzio speciale per la bonifica della palude « Sa Masa » in Agro di Gonnesa, in provincia di Cagliari.

A far parte della Deputazione provvisoria del nuovo ente sono stati chiamati i signori: ing. Andrea Binetti, ing. Pietro Stefani, Orrù Virgilio.

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione Mostroguglielmo, Raina, Serra, Fornaci, in Alì Marina (Messina).

Con R. decreto 24 novembre 1927, n. 7959, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre stesso anno, al registro 26, foglio 28, è stato riconosciuto il Consorzio d'irrigazione Mostroguglielmo, Raina, Serra, Fornaci, con sede in Alì Marina in provincia di Messina.

Riconoscimento del Consorzio irriguo meccanico Valanidi inferiore in Pellaro (Reggio Calabria).

Con R. decreto 1° dicembre 1927, n. 6418, registrato alla Corte dei conti il 29 stesso mese ed anno, al registro 26, foglio 19, è stato riconosciuto il Consorzio d'irrigazione denominato « Consorzio irriguo meccanico Valanidi inferiore » con sede in Pellaro provincia di Reggio Calabria.

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione in Caulonia (Reggio Calabria).

Con R. decreto 24 novembre 1927, n. 6856, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1928 al registro 1, foglio 82, è stato riconosciuto il Consorzio d'irrigazione con le acque del torrente Amusa con sede in Caulonia (Reggio Calabria).

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione in Mercato San Severino (Salerno).

Con R. decreto 20 novembre 1927, n. 7997, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1928, al registro 1, foglio 80, è stato riconosciuto il Consorzio d'irrigazione con le acque di Montoro San Severino, con sede in Mercato San Severino in provincia di Salerno.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Pubblicazione dell'albo delle ditte fornitrici della Regia aeronautica.

Il Ministero dell'aeronautica ha pubblicato un albo delle ditte ammesse ad assumere appalti per forniture o lavori occorrenti alla Regia aeronautica, per quanto riguarda i servizi di competenza della Direzione superiore degli studi e delle esperienze, della Direzione generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti e della Direzione generale dei servizi del materiale e degli aeroporti.

Detto albo, le cui copie saranno poste anche in vendita, è ostensibile a chiunque ne abbia interesse, presso le Direzioni generali suddette, presso i Comandi di Z.A.T. e presso le Sezioni territoriali delle costruzioni e degli approvvigionamenti, del Demanio e dei servizi del materiale e degli aeroporti.

Le ditte non comprese nel detto albo potranno richiedere di esservi inscritte, avanzandone domanda, in carta da bollo da L. 3 al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti) unitamente ai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° atto costitutivo o statuto sociale;

2° certificato del Consiglio provinciale dell'economia comprovante la potenzialità, l'attività specifica e la nazionalità della ditta;

3° certificato del Ministero dell'economia nazionale e della Confederazione generale fascista dell'industria, da cui risulti se la ditta si trovi o no, nelle condizioni previste dai Regi decreti 7 gennaio 1926, n. 216, e 20 marzo 1927, n. 527;

4° certificato del prefetto attestante la capacità della ditta ad essere ammessa alle aste pubbliche;

5° certificato della sezione commerciale del Tribunale civile competente per territorio, che comprovi per la Società anonima la regolare trascrizione di tutti gli atti costitutivi o modificativi della Società stessa; per le altre Società o ditte commerciali tale documento sarà costituito da un certificato del casellario giudiziario relativo alla persona del gerente o dei singoli soci;

6° elenco e notizie sui principali lavori e forniture eseguite per altre Amministrazioni statali;

7° cataloghi, pubblicazioni e listini relativi all'attività della ditta.

Nell'istanza dovrà essere chiaramente specificato per qual genere di lavori o fornitura di materiale speciale d'aeronautica si desidera l'iscrizione, in base alla seguente suddivisione di prodotti.

SUDDIVISIONE DEI PRODOTTI.

Gruppo *A.* — Costruzione aeromobili e loro parti.
Gruppo *B.* — Riparazione aeromobili e loro parti.
Gruppo *C.* — Armamento aeronautico e installazioni relative - Munizionamento.
Gruppo *D.* — Strumenti di bordo ed apparecchi scientifici per aeronautica.
Gruppo *E.* — Materiali ed apparecchi elettrici di aeronautica.
Gruppo *F.* — Mezzi di lavoro e impianti a terra - Strumenti utensili.
Gruppo *G.* — Lavori edili e relativi materiali.
Gruppo *H.* — Materiale vario.
Gruppo *I.* — Legnami vari.
Gruppo *L.* — Materie prime e materiali di consumo speciale per aviazione.
Gruppo *M.* — Pneumatici ed elastici speciali.
Gruppo *N.* — Galleggianti.
Gruppo *O.* — Materiali di costruzione.

GRUPPO A. — *Costruzione aeromobili e loro parti.*

A. 1 — Aeroplani e loro parti.
A. 2 — Idrovolanti e loro parti.
A. 3 — Aerostati, dirigibili e loro parti.
A. 4 — Motori d'aviazione e loro parti.
A. 5 — Eliche.
A. 6 — Radiatori e serbatoi.

GRUPPO B. — *Riparazione aeromobili e loro parti.*

B. 1 — Aeroplani e loro parti.
B. 2 — Idrovolanti e loro parti.
B. 3 — Aerostati, dirigibili e loro parti.
B. 4 — Motori d'aviazione e loro parti.
B. 5 — Eliche.
B. 6 — Radiatori e serbatoi.

GRUPPO C. — *Armamento aeronautico e installazioni relative - Munizionamento.*

C. 1 — Mitragliatrici e loro parti ed accessori.
C. 2 — Armi portatili, parti di armi, assortimenti ed accessori.
C. 3 — Installazione di armamento (portabombe, torrette per mitragliatrici, comandi di sgancio per bombe, ecc.).
C. 4 — Munizionamento e fuochi di guerra (bombe, proiettili cartucce, ecc.).
C. 5 — Congegni di puntamento.

GRUPPO D. — *Strumenti di bordo ed apparecchi scientifici per aeronautica.*

D. 1 — Altimetri.
D. 2 — Aerotermometri.
D. 3 — Anemometri.
D. 4 — Barografi.
D. 5 — Cartine ed accessori barografici.
D. 6 — Contagiri e loro trasmissioni.
D. 7 — Orologi di bordo.
D. 8 — Inclinometri.
D. 9 — Manometri per olio e benzina.
D. 10 — Specchi retroscopici.
D. 11 — Termometri per radiatori.
D. 12 — Estintori per apparecchi e loro cariche.
D. 13 — Macchine e materiali fotografici.

GRUPPO E. — *Materiali ed apparecchi elettrici d'aeronautica.*

E. 1 — Dinamo, alternatori, motori e macchine elettriche.
E. 2 — Accumulatori.
E. 3 — Conduttori elettrici.
E. 4 — Impianti elettrici ed accessori.
E. 5 — Telegrafi, telefoni e suonerie elettriche.

E. 6 — Impianti radio-telegrafici e radio-telefonici a terra per aeromobili.
E. 7 — Aerofari - Fanali per aeronavigazione.
E. 8 — Strumenti di misura elettrica.
E. 9 — Pile elettriche.
E. 10 — Lampade elettriche.

GRUPPO F. — *Macchine, mezzi e utensili da lavoro - Macchine varie e loro parti.*

F. 1 — Freni per prova motori - Banchi prova motori e magneti.
F. 2 — Motopompe elettriche con motori a scoppio - Pompe a mano.
F. 3 — Apparati motori per impianti a terra - Loro parti ed accessori.
F. 4 — Locomobili - Locomotive - Materiale ferroviario.
F. 5 — Vagoni, carri e mezzi di trasporto - Loro parti ed accessori.
F. 6 — Automobili, camions, motociclette, biciclette, loro parti ed accessori.
F. 7 — Scale aeree.
F. 8 — Apparecchi di sollevamento.
F. 9 — Macchine per utensili.
F. 10 — Acciaio per utensili.
F. 11 — Punte da trapani.
F. 12 — Strumenti fabbrili.
F. 13 — Lame per seghe.
F. 14 — Lime e raspe.
F. 15 — Maschi e madreviti.
F. 16 — Mole di smeriglio.
F. 17 — Pietre mole inglesi.
F. 18 — Pasta per temperare e rigenerare metalli.
F. 19 — Crogioli.
F. 20 — Cinghie - Funi e cotone per trasmissioni.
F. 21 — Scovoli - Spazzole e pennelli.
F. 22 — Impianti per saldature autogene.

GRUPPO G. — *Appalti e forniture per costruzioni edilizie.*

G. 1 — Lavori e forniture relative a costruzioni in muratura.
G. 2 — Lavori e forniture relative a costruzioni in cemento.
G. 3 — Lavori e forniture relative a costruzioni in legno.
G. 4 — Lavori e forniture relative a costruzioni metalliche.
G. 5 — Forniture e materiali per lavori da eseguirsi.

GRUPPO H. — *Materiale vario.*

H. 1 — Cassoni per apparecchi, casse per motori e installazioni.
H. 2 — Cinghie di sicurezza per piloti.

GRUPPO I. — *Legnami vari.*

I. 1 — Legnami indigeni.
I. 2 — Legnami esotici.
I. 3 — Legnami compensati.

GRUPPO L. — *Materie prime e materiali di consumo speciali per aviazione.*

L. 1 — Ghisa in pani.
L. 2 — Bronzi speciali da fondere.
L. 3 — Piombo in pani.
L. 4 — Stagno.
L. 5 — Zinco in pani.
L. 6 — Antimonio.
L. 7 — Leghe antifrizione.
L. 8 — Metalli diversi.
L. 9 — Colori, pitture e vernici.
L. 10 — Magnesite e simili.
L. 11 — Manichette di tessuto.
L. 12 — Pelli di daino.
L. 13 — Guarniture diverse.
L. 14 — Benzina avio ed auto - Petroli.
L. 15 — Olii minerali e grassi lubrificanti.
L. 16 — Olii e grassi vegetali.
L. 17 — Stoppa - Stracci di tela - Cotoni in ritagli, ecc.
L. 18 — Candele e sapone.
L. 19 — Preparati per pulire i metalli.
L. 20 — Gomma elastica.
L. 21 — Prodotti chimici (acido solforico, acetone, acquaragia, alcool puro e denaturato, ecc.).
L. 22 — Idrogeno e ossigeno.
L. 23 — Celluloide in fogli.
L. 24 — Vernici varie.
L. 25 — Cavi di acciaio assortiti.
L. 26 — Tenditori.
L. 27 — Filo isolato per candele.
L. 28 — Filo di acciaio.
L. 29 — Filo Bowden con guaina.
L. 30 — Fettuccia di tela seghettata e bib.
L. 31 — Rondelle Grover.
L. 32 — Tele di cotone lino e seta per ali e involucri.
L. 33 — Tele varie.
L. 34 — Spaghi e cordami.
L. 35 — Spugna.
L. 36 — Gomma lacca.
L. 37 — Borace.
L. 38 — Colla diversa.
L. 39 — Piombaggine.
L. 40 — Stucco.
L. 41 — Tubi di gomma, giunti e fascette guarnizioni.
L. 42 — Pennelli e pennellesse.
L. 43 — Cuoio.

GRUPPO M. — *Pneumatici ed elastici speciali.*

M. 1 — Pneumatici per aeroplani.
M. 2 — Pneumatici per automobili.
M. 3 — Cordoni elastici.

GRUPPO N. — *Galleggianti.*

N. 1 — Motoscafi (loro parti ed accessori).
N. 2 — Imbarcazioni (loro parti ed accessori).
N. 3 — Galleggianti diversi (loro parti ed accessori).
N. 4 — Motori marini (loro parti ed accessori).

GRUPPO O. — *Materiali da costruzione.*

O. 1 — Laminati di acciaio comuni M. S.
O. 2 — Laminati di acciaio ad elevata resistenza.
O. 3 — Laminati di acciaio zincato.
O. 4 — Latta.
O. 5 — Acciaio fusinato.
O. 6 — Acciai speciali.
O. 7 — Rame e ottone, bronzo, metallo e moutiz-metal in lamiere, verghe e fili.
O. 8 — Zinco laminato.
O. 9 — Piombo in lastra e tubi.
O. 10 — Alluminio in pani.
O. 11 — Filo di ferro e reti metalliche.
O. 12 — Tubi di acciaio.
O. 13 — Tubi di rame e ottone di metallo mountz.
O. 14 — Tubi di flessibili metallici.
O. 15 — Tubi e getti di ghisa.
O. 16 — Getti di acciaio.
O. 17 — Getti di bronzo e di ottone.
O. 18 — Amianto e suoi prodotti.
O. 19 — Materiali refrattari.
O. 20 — Materiali coibenti.
O. 21 — Chiavarde - Chiavardette - Pernetti, ecc.
O. 22 — Chiodi - Viti - Ferramenta - Chincaglieria.

L'inscrizione è riservata alle sole ditte di maggiore importanza; non saranno quindi, di massima, accolte le istanze di inserzioni di ditte riconosciute di scarsa potenzialità, di rappresentanti, depositari, ecc.

La iscrizione nell'albo viene fatta a giudizio insindacabile del Ministero dell'aeronautica.

Nel caso di favorevole accoglimento della domanda, il Ministero dell'aeronautica si riserva la facoltà di fare eseguire, a mezzo dei propri organi tecnici, gli accertamenti ritenuti necessari per constatare la capacità e l'attitudine della ditta ad assumere forniture per conto della Regia aeronautica.

In caso di riconosciuta idoneità, la ditta verrà inscritta nell'albo e sarà tenuta a rimborsare all'Amministrazione d'aeronautica le spese da essa eventualmente sostenute per gli accertamenti di cui sopra.

Roma, addì 3 gennaio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro per l'aeronautica:*
BALBO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.